

profitto — ne restituisce 2 all'acquirente, il reddito della cooperativa è zero, ma il reddito dell'acquirente è 12. Dunque quei 2, che nel caso precedente erano reddito dell'esercente e venivano colpiti presso di esso, ora divengono reddito dell'acquirente e debbono colpirsi presso di lui. Che se ciò non si può o non si vuol fare, è d'uopo colpirlo presso la cooperativa; ma in ogni caso la esenzione tributaria della restituzione di prezzo non ha assolutamente ragione di farsi.

Ma neppure è immune da critica il trattamento fatto dal nuovo disegno ai lucri straordinari, o non soggetti a ripetersi. Così l'art. 14 immunizza dall'imposta normale gli incrementi di valore delle cose mobili ed immobili facenti parte del patrimonio del contribuente, *ad eccezione degli incrementi relativi a quelle cose, che siano oggetto del commercio esercitato dal contribuente stesso*. E l'imposta complementare (art. 76) colpisce anche i redditi conseguiti una volta tanto, i proventi e lucri occasionali e casuali, i prezzi di avviamento, la plusvalenza di immobili, azioni, obbligazioni e simili, aventi carattere di incrementi patrimoniali, le realizzazioni di valore attuali di annualità future costituenti reddito, i redditi derivanti da taglio di boschi, coll'aliquota che colpisce una ricchezza eguale ai lucri stessi, divisi pel numero di anni in cui si produssero, ed accresciuti del reddito residuo del contribuente. Così per es., un lucro straordinario, prodotto in 5 anni, e conseguito dal possessore di un reddito di 28.000 lire, sarà colpito dall'imposta complementare coll'aliquota speciale dei redditi di

$$\frac{10.000}{5} = 2000 + 28.000 = 30.000 \text{ lire.}$$

Ora comunque possa qui pure ammirarsi la virtuosità tecnica dei redattori del progetto, è forza tuttavia dissentire recisamente dalle loro conclusioni. Chi infatti riconosca che ai lucri straordinari manca assolutamente il carattere del ritorno, che del reddito è proprio, e che la lingua francese esprime così bene nella parola *revenu (qui revient)*, è costretto ad ammettere che quei lucri non debbono punto colpirsi colle imposta sul reddito, ma bensì con un'altra imposta, destinata appunto a colpire i lucri straordinari o non ricorrenti. Si dirà che, fino a tanto che codesta imposta non sia istituita, e per non lasciare al tutto intassati quei lucri, è ben d'uopo assoggettarli all'imposta sul reddito; e sia pure. Ma ci si consenta di soggiungere che la creazione di un'imposta speciale intesa a colpire quei lucri costituirebbe in ogni caso una opportuna semplificazione dell'ingranaggio tributario, di quanto invece riesce artificioso e contorto l'inquadrare a forza in uffici creati per